

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 7

(Igiene pubblica, profilassi ed ecologia)

Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma della presente legge, nelle materie dell' igiene pubblica - esclusa quella veterinaria -, della profilassi e dell' ecologia, ineriscono in particolare alle attività concernenti:

- 1) la profilassi delle malattie infettive e diffuse;
- 2) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;
- 3) l' attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all' igiene e sanità pubblica;
- 4) la tutela igienico - sanitaria della produzione, preparazione e confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;
- 5) la tutela igienico sanitaria della preparazione, confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione del latte;
- 6) la tutela dell' ambiente per gli aspetti di carattere igienico - sanitario contro i vari fattori di inquinamento con riferimento:
 - a) all' inquinamento dell' aria;
 - b) all' inquinamento delle acque;
 - c) all' inquinamento del suolo;
 - d) all' inquinamento da rumore o da altri agenti fisici, fatte salve le competenze provinciali e statali di cui al DPR 24 luglio 1977, n. 616. Restano salve le competenze provinciali, regionali e statali a tutela dell' ambiente;
- 7) (ABROGATO);
- 8) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;
- 9) la polizia mortuaria;
- 10) la tutela igienico - sanitaria degli ambienti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;
- 11) la tutela ed il controllo dell' approvvigionamento idrico;
- 12) il controllo sull' allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;
- 13) il controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
- 14) il controllo dell' idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio, il deposito e la detenzione a qualsiasi titolo, delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioattività ambientale;
- 15) il controllo sulla produzione e sul commercio di prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
- 16) le certificazioni e gli accertamenti di profilassi;
- 17) il controllo sul commercio ed impiego dei fitofarmaci e sui presidi sanitari delle sostanze alimentari.

Note:

1Parole soppresse al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 47/1985